

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 19 gennaio 2024

Oggetto: Sistema Tessera Sanitaria 2024– spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il **31 gennaio 2024** scade il termine per la trasmissione dei dati delle **spese sanitarie e veterinarie**, relative al **secondo semestre 2023**, al Sistema Tessera Sanitaria. L'invio delle spese, dopo una serie di proroghe, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2024 con periodicità mensile, invece, l'art. 12 del D.lgs. 1/2024 (**Decreto materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari**), ha messo a regime l'invio semestrale.

Il Sistema Tessera Sanitaria (TS) mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata**.

I soggetti coinvolti (*Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie, iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, iscritti agli albi professionali dei veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici, ecc.*) sono tenuti a trasmettere al sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

Il D.lgs. 1/2024 (**Decreto adempimenti tributari**) all'art. 12 ha previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria **a partire dal 2024** provvedono alla trasmissione dei dati con **cadenza semestrale**.

Si ricorda che per **semplificare gli adempimenti fiscali** la trasmissione dei dati al Sistema TS assolve agli obblighi di cui alla dichiarazione dei redditi precompilata, alla trasmissione dei dati delle fatture ed alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

* * * * *


La circolare sulle principali novità in materia di Comunicazione dati al Sistema Tessera Sanitaria fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Ottavio De Marco



Soggetti coinvolti

Quando il contribuente paga per una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (*ricevuta, fattura o scontrino*). Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo cittadino. Infatti:

- **l'erogatore del servizio sanitario** invia telematicamente le informazioni al Sistema TS;
- il **Sistema TS** riceve e controlla tutti i dati pervenuti e, successivamente, invia all'Agenzia delle Entrate, per ogni contribuente, le somme suddivise per tipologia di spesa;
- **l'Agenzia delle Entrate** mette a disposizione del contribuente i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
- il **contribuente** può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (*funzione di consultazione sul Sistema TS*) all'invio dei dati all'Amministrazione finanziaria per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

* * * * *

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati al Sistema TS

La platea dei soggetti tenuti alla comunicazione al Sistema TS è stata via via estesa nel corso degli anni. Inizialmente il D.lgs. n. 175/2014 aveva previsto l'obbligo per:

- ✓ Farmacie;
- ✓ Strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
- ✓ Gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ✓ Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

In seguito, la Legge n. 208/2015 e il successivo D.M. 01.09.2019 hanno disposto l'obbligo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per:

- ✓ Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- ✓ Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
- ✓ Parafarmacie;
- ✓ Iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica;
- ✓ Ottici.

I D.M. 22.03.2019, 14.11.2019 e 22.11.2019 hanno ulteriormente ampliato la platea dei soggetti obbligati a far data dal periodo d'imposta 2019. In sintesi, le nuove categorie di soggetti tenuti alla comunicazione sono:

- ✓ Le strutture della sanità militare (*presidi medici della Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri*);
- ✓ La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- ✓ Gli iscritti all'albo dei Biologi;
- ✓ Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal DECRETO del Ministero della Salute del 13 marzo 2018.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 16 luglio 2021, in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.184 del 03.08.2021, il MEF ha esteso l'obbligo d'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal periodo d'imposta 2021, al Sistema Tessera Sanitaria (entro il 31 gennaio 2022), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche:

- ✓ Gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del ministro della Salute 9 agosto 2019, per lo svolgimento previste delle seguenti professioni sanitarie:
 - Tecnico sanitario dei laboratori biomedici;
 - Tecnico audiometrista;
 - Tecnico audioprotesista;
 - Tecnico ortopedico;
 - Dietista;
 - Tecnico di neurofisiopatologia;
 - Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
 - Igienista dentale;

- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionali
- Educatori professionali
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

L'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie riguarda anche i soggetti che, ai fini tributari, adottano il **regime c.d. forfetario** (ex art. 1 co. 5489 della L. 23.12.2014 n. 190).

* * * * *

Soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- ✓ Paramedici non indicati nel D.M. 01.09.2016, D.M. 22.11.2019 e D.M. 16.07.2021 salvo siano costituiti in società, configurabili come **"strutture autorizzate per l'erogazione di servizi sanitari"**;
- ✓ Medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali;
- ✓ Veterinari: devono essere escluse le prestazioni rese nei confronti di animali non "da compagnia" o detenuti non per la "pratica sportiva" (es. *prestazioni rese ai bovini da latte, ecc.*), posto che non spetta la detrazione IRPEF
- ✓ Le strutture autorizzate che erogano **assistenza protesica** (*sanitarie, officine ortopediche, ...*), non sono tenute all'invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992.
- ✓ Gli **eredi** non sono tenuti alla trasmissione delle fatture, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l'accreditarsi al Sistema TS.

* * * * *

Modalità di invio dei dati al Sistema TS

Per poter adempiere all'obbligo di invio dei dati preliminarmente si è tenuti ad **isciversi al Sistema Tessera Sanitaria** attraverso il sito www.sistemats.it e selezionando l'opzione **"Registrazione/accreditamento al Sistema TS"**.

L'erogatore del servizio sanitario può effettuare direttamente la comunicazione dei dati al Sistema TS oppure affidarsi ad un **intermediario abilitato**. Gli Intermediari abilitati all'utilizzo del canale Entratel (es. *commercialisti*) sono in grado di ricevere il conferimento della delega all'invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti obbligati (*Medici, Professionisti, Strutture, ...*), accedendo alla piattaforma informatica del Sistema TS tramite le proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Il servizio consente agli intermediari di gestire il conferimento della delega all'invio dei dati spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti all'invio degli stessi. In particolare, l'intermediario, accedendo con le proprie credenziali Entratel al Sistema TS, può:

- ✓ Accettare o rifiutare l'incarico;
- ✓ Inviare i dati di spesa sanitaria per conto del delegante;
- ✓ Prendere visione delle ricevute degli invii effettuati.

I dati delle spese sostenute dai contribuenti possono essere trasmessi al Sistema TS mediante tre canali:

1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (*funzionalità on line*).
2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Comunicazione dati al Sistema TS

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da rendere disponibili presso il Sistema TS sono dettagliatamente individuati, per ogni categoria di erogatore di servizi sanitari o veterinari, nell'Allegato "A" al Decreto 19 ottobre 2020 del Mef. I principali dati sono di seguito indicati:

- a) **codice fiscale del contribuente** o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) **codice fiscale o partita IVA** e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
- c) **data del documento fiscale** che attesta la spesa;
- d) **tipologia della spesa**;
- e) **importo** della spesa o del rimborso;
- f) **data del pagamento** o del rimborso;
- g) **modalità del pagamento** (*con mezzi tracciabili o meno*);

I dati forniti dal Sistema TS sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

Sulla base di quanto stabilito dal Decreto 19 ottobre 2020 del Mef il campo del tracciato dati XML da inviare al Sistema TS in relazione alle **diverse tipologie di spesa** può assumere i seguenti valori:

- ✓ **TK** = Ticket (*Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto*);
- ✓ **FC** = Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE;
- ✓ **FV** = Farmaco per uso veterinario;
- ✓ **AD** = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
- ✓ **AS** = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna;
- ✓ **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica;
- ✓ **CT** = Cure Termali;
- ✓ **PI** = protesica e integrativa;
- ✓ **IC** = Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
- ✓ **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal DECRETO 6 giugno 2001, n. 289 del Ministero delle finanze;
- ✓ **SP** = Prestazioni sanitarie;
- ✓ **AA** = Altre spese.

Si fa presente che la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "**criterio di cassa**". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema TS tenendo conto della **data dell'avvenuto pagamento** effettuato dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2023, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2024, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2023.

Con riferimento alle **convenzioni dirette** (*spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto dei contribuenti da essi assicurati*), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall'assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione.

I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest'ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall'assicurazione.

Pertanto, fermo restando il "criterio di cassa", **le spese sanitarie, ancorché pagate dall'assicurazione,**

vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall'assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell'assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo **stato di salute dell'assistito**, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema TS, a prescindere dall'applicazione dell'IVA. Vanno, pertanto, inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell'attività del medico competente ai fini della **sicurezza sul lavoro**, non sono, invece, da trasmettere le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

* * * * *

Contributi per bonus fiscali

Nell'ambito della Sistema Tessera Sanitaria, per quanto riguarda le spese sostenute a partire **dal 1° gennaio 2023**, i dati sono comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali **contributi riconosciuti** dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali. Lo ha previsto il Ministero dell'Economia e delle finanze con D.M. 28 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 9 del 12 gennaio 2023. Tra i contributi economici per le spese sanitarie, occorre ricordare il **bonus vista e bonus psicologo**.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2023 riguardante le modalità tecniche per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati dei contributi economici per le spese sanitarie. Nello specifico il nuovo Decreto, che è stato emanato a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 443 del 21 dicembre 2022, prevede che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023, i dati siano comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali. Tra i contributi economici per le spese sanitarie, occorre ricordare:

- ✓ il c.d. «**bonus vista**» (di cui alla L. n. 178 del 2020), che prevede l'erogazione di un **contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro** per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 10.000 euro annui;
- ✓ il c.d. «**bonus psicologo**» (di cui al D.L. n. 228 del 2021), che prevede un contributo per sostenere le spese relative a **sessioni di psicoterapia** fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Con modifica del Decreto del Mef 19 ottobre 2020, si segnala che il Decreto del Mef 28 dicembre 2022 (protocollo 277070), oltre ad introdurre il Tipo Spesa "AA" anche per gli psicologi, per indicare i suddetti contributi, ha stabilito che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (con decorrenza quindi retroattiva) i dati trasmessi al Sistema TS siano comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali.

È stato previsto, pertanto, per ottici e psicologi la possibilità di comunicare al Sistema TS, separatamente dal corrispettivo ovvero dal compenso, anche gli importi relativi al Bonus vista e al Bonus psicologo. Ciò al fine di consentire la corretta predisposizione - da parte dell'agenzia delle Entrate - della dichiarazione dei redditi precompilata dei soggetti che fruiscono dei suddetti contributi.

Per comprendere le recenti novità introdotte si riporta un **esempio di compilazione in caso di presenza di Bonus Psicologo e Bonus Vista**, in particolare si illustra la modalità compilazione del file Xml - in questo caso riportante esplicitamente il contributo - relativo ad una fattura per occhiali da vista da 300,00 euro + Iva 4% (12,00 euro), con applicazione del Bonus vista di 50,00 euro.

In sintesi, la comunicazione al Sistema TS deve essere effettuata indicando:

- ✓ 262,00 euro in corrispondenza del Tipo Spesa "AD";
- ✓ 50,00 euro in corrispondenza del Tipo Spesa "AA".

La mancata suddivisione dell'importo complessivo di 312,00 euro tra il Tipo Spesa "AD" e il Tipo Spesa

“AA” comporta il fatto che il modello 730 precompilato recherà l’indicazione dell’importo complessivo di 312,00 euro, anziché di quello corretto di 262,00 euro. Con conseguente necessità per il contribuente di effettuare la correzione del dato precompilato presente in dichiarazione e perdere i vantaggi connessi all’utilizzo del modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Spese non sanitarie incluse in fattura

Nel caso in cui una struttura sanitaria di carattere residenziale eroghi sia prestazioni sanitarie sia un **trattamento di comfort c.d. alberghiero** senza distinguere nella fattura le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort ovvero nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitario (*a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort*), la spesa – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – va trasmessa al Sistema TS come segue:

- ✓ ove dal documento di spesa sia **possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria** (*a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort*), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (*salvo il caso dell’opposizione del paziente*), con le seguenti modalità:
 - l’importo che si riferisce alla **spesa sanitaria** va inviato e classificato secondo le tipologie sopra che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - l’importo riferito alle **spese non sanitarie** va comunicato con il codice AA “altre spese”.
- ✓ qualora, invece, dal documento di spesa **non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria**, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (*salvo il caso dell’opposizione del paziente*) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, le spese relative alle prestazioni per le quali **non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente** – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – non devono essere trasmesse.

Imposta di bollo

A partire **dal 2021** nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie comunicano al Sistema TS anche l’**importo dell’imposta di bollo** se pagato dall’assistito, in quanto detraibile. I soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo, pagata dall’assistito insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.

Tipo di documento e aliquota e natura IVA

Tra le informazioni da comunicare al Sistema TS l’operatore deve, altresì, indicare il tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale) e l’aliquota e natura IVA.

Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo “*naturaIVA*” è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

Le strutture ospedaliere e i soggetti privi dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata 730, adottando come codifica del campo “Tipo Documento” il valore D = Documento commerciale in quanto, al di là della terminologia tecnica, deve essere intesa come un codifica convenzionale volta a ricomprendere tutte le ipotesi in cui viene

rilasciato all'assistito un "documento fiscale", diverso dalla fattura.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona risultano esenti ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, per cui se il soggetto che eroga tale tipo di prestazione è in **regime ordinario** e rilascia una fattura, nel trasmetterla al Sistema TS dovrà riportare nel campo "naturalIVA" il codice Natura N4 a fronte della voce di spesa inviata.

Se si tratta di un soggetto a **regime forfetario**, non essendo tenuto agli adempimenti riferiti all'IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS deve riportare invece il codice Natura N2.2 in caso di fattura o il codice N2 in caso di documento commerciale.



Prorogato il termine di presentazione della comunicazione per il 2023

Il D.M. 28 novembre 2022 ha modificato il precedente DM 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che, attuativo dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 175/2014, ricomprendeva **gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico fra i nuovi soggetti obbligati all'invio al Sistema TS** dei dati di spesa sanitaria sostenuta dai cittadini, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Questo documento descrive la nuova modalità con la quale i titolari esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico possono registrarsi sul Sistema TS per ottenere le credenziali di invio dei dati di spesa sanitaria **a partire dal 1° dicembre 2022.**

L'applicazione del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, ha modificato l'inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici "su misura", facendo decadere la possibilità di far rientrare in tale categoria le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come "dispositivi adattabili". Di conseguenza con l'introduzione del citato Regolamento UE 2017/745 decade anche l'obbligo di iscrizione degli ottici nell'elenco istituito presso il Ministero della salute; il D.M. 28 novembre 2022 ratifica che il Sistema TS non acquisirà più gli elenchi dei soggetti autorizzati dal Ministero della Salute e stabilisce una nuova modalità di registrazione degli ottici. La nuova modalità supera di fatto l'obbligo per l'ottico di fornire al Sistema TS il codice ITCA attestante la preventiva autorizzazione che il Ministero della salute rilasciava secondo quanto previsto agli articoli 11, comma 7, e 13 del D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.

Si rappresenta, altresì, che in data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28 novembre 2022 dove si prevede che gli **esercenti l'arte ausiliaria di ottico**, in particolare iscritti all'anagrafe tributaria con **codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia"**, primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal **1° gennaio 2023 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2024.** Considerato, pertanto, che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **viene prorogato al 31 gennaio 2024 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese relative all'anno 2023 da parte degli ottici.**

La **legge n. 191/2023** di conversione del decreto "Anticipi" ha abolito l'obbligo per gli ottici di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria tramite i Registratori telematici, che doveva entrare in vigore il **1° gennaio 2024.** La decorrenza di questo obbligo, rimandata più volte negli anni, comportava un mero cambio di endpoint (dal portale fatture e corrispettivi al portale Sistema TS) per l'invio dei corrispettivi giornalieri (le cosiddette "chiusure di cassa").

Rimane invece pienamente in vigore l'obbligo di trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS tramite il software gestionale (o altre soluzioni) con le tempistiche e i tracciati definiti dal Decreto MEF 19 ottobre 2020 e successive modifiche (si veda il paragrafo precedente).

* * * * *

Termine di presentazione della comunicazione per il 2023

I termini di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute al Sistema tessera sanitaria sono stabiliti dal D.M. 19 ottobre 2020. L'articolo 7 di tale decreto stabiliva, prima delle modifiche apportate dal D.M. 27 dicembre 2022, che a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 la trasmissione sarebbe dovuta avvenire entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Il D.lgs. 1/2024 (**Decreto adempimenti tributari**) all'art. 12 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- ✓ I° semestre dell'anno 2023, l'invio dei dati vada effettuato entro il **30 settembre 2023**;
- ✓ II° semestre dell'anno 2023, l'invio vada effettuato entro il **31 gennaio 2024.**

Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, e così la trasmissione dei dati delle **spese sanitarie** sostenute nell'anno 2023 al **Sistema TS**, rimane semestrale. Le spese sostenute nel primo semestre 2023, dovevano essere inviate entro il 30 settembre 2023 (termine slittato al 2 ottobre), per le spese sostenute nel secondo semestre 2023, l'invio si dovrà effettuare entro il **31 gennaio 2024**

TERMINE	TRASMISSIONE AL SISTEMA TS DEI DATI
Entro il 2 ottobre 2023	Spese sostenute nel primo semestre 2023
Entro il 31 gennaio 2024	Spese sostenute nel secondo semestre 2023
Trasmissione dei dati con cadenza semestrale , entro i termini che sono stabiliti con decreto del MEF	Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024

Viene, altresì, precisato che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa **referimento alla data del pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale (e non alla data di quest'ultimo).

* * * * *

Divieto di emissione di fatture elettroniche

Il decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, così detto "Milleproroghe", proroga per l'anno **2024** il **divieto di fatturazione elettronica** da parte degli **operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il **comma 4 dell'articolo 3** del provvedimento interviene su quanto disposto dall'articolo 10 bis del decreto-legge 119 del 2018, che aveva stabilito il divieto di emettere in formato elettronico quelle fatture contenenti i dati da inviare al Sistema tessera sanitaria. Un meccanismo di esonero temporaneo che era stato introdotto per il 2019, a tutela della privacy dei pazienti, e poi prorogato per gli anni successivi.



Opposizione all'utilizzo e consultazione dei dati

Opposizione all'utilizzo dei dati

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (*Prov. Dir. Ag. Entrate del 29.07.2016*). L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata **direttamente dall'assistito** che abbia compiuto i 16 anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto 16 anni d'età o è incapace di agire **l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o dal tutore**. In ultima battuta ricordiamo che se l'assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi, per i quali ha esercitato l'opposizione, non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata, né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previste dalla Legge.

Il Mef ha adeguato le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie e, oltre ad essere state incluse la modalità di pagamento ed essere stati modificati i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS, ed è **stato prevista la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione**, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Anche nell'ipotesi di opposizione all'invio al Sistema TS esercitata dai propri pazienti, gli operatori sanitari, pertanto, non devono emettere le fatture elettroniche, ma solo fatture in formato cartaceo.

Di seguito il link per poter scaricare gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate il modulo per effettuare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie del 2020 per la dichiarazione dei redditi precompilata:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2708965/Sanitarie+ITA.pdf/e0c075fb-be02-829c-0c0e-b4733326ba6b>

Modalità di manifestare l'opposizione

L'opposizione è manifestata con le seguenti modalità:

- ✓ Nel caso di scontrino parlante:
 - non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- ✓ Negli altri casi:
 - chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria **l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale**.

Si rammenta, infatti, che l'art. 3 del D.M. 31.07.2015 (*richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016*) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente; quindi, non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino, pertanto, si oppone l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: **"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.07.2015"**.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Sebbene non sia richiesto dalla normativa, ai fini di una corretta ed esaustiva informazione l'erogatore del servizio sanitario, per portare a conoscenza del paziente il suo diritto di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese sanitarie, è opportuno che predisponga una **specifica informativa** da esporre o da consegnare al paziente.

Opposizione effettuata tramite Sistema tessera sanitaria

A seguito dell'emanazione del provvedimento n. 43425/2023 dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2023 (*che proroga la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie del secondo semestre 2022*) viene concesso più tempo anche per l'opposizione all'utilizzo dei dati, in ossequio alla tutela della privacy. È infatti prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo delle

spese mediche sostenute nel 2023 per l'elaborazione del 730/2024 precompilato.

L'opposizione potrà essere esercitata entro il **31 gennaio 2024**, dopo questa scadenza, l'opposizione si potrà ancora esercitare, ma solo tra il **9 febbraio e l'8 marzo 2024** in relazione ad ogni singola voce di spesa. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie, all'interno del portale Sistema TS (*accedendo con le proprie credenziali*), e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema TS all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'accesso al portale Tessera Sanitaria può essere effettuato da tutti i cittadini mediante:

- ✓ le credenziali di Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- ✓ la Tessera Sanitaria dotata del dispositivo CNS;
- ✓ il dispositivo SPID.

Opposizione effettuata tramite Agenzia delle Entrate

L'assistito, in alternativa alla modalità di cui sopra, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa, **comunicando all'Agenzia delle Entrate**, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata:

- ✓ inviando una e-mail alla casella di posta dedicata **opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it**
- ✓ telefonando ad un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall'estero);
- ✓ consegnando ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione. In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento d'identità.

L'opposizione potrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2024, dopo questa scadenza, l'opposizione si potrà ancora esercitare, ma solo tra il 9 febbraio e l'8 marzo 2024 in riferimento ai dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa, con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (*cioè non utilizzando il modello*), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento d'identità, numero e scadenza.

Effetti

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi a una tipologia di spesa comporta la **cancellazione** degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Dichiarazione dei redditi precompilata

A partire dall'anno d'imposta 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati, relativi a:

- ✓ **spese sanitarie sostenute** nel periodo d'imposta precedente;
- ✓ **rimborsi effettuati nell'anno precedente** per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino

Al fine di consentire al cittadino l'eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione attraverso le funzionalità del Sistema TS delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio 2020, è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Decorso tale termine il codice fiscale dell'assistito è cancellato dal Sistema TS.

Inserimento delle spese

Si rammenta ulteriormente che il contribuente può decidere autonomamente di modificare la propria dichiarazione precompilata (*Modello 730 o Modello Redditi*) inserendo le spese sanitarie non "pre-caricate" dall'Agenzia delle Entrate, per via dell'opposizione esercitata, sempreché ne ricorrano i presupposti per la detraibilità delle spese sanitarie previste dalla normativa.

Tracciabilità dei pagamenti

Per poter beneficiare delle detrazioni per oneri previste dall'art. 15 del TUIR, il contribuente è tenuto a pagare tali spese con **mezzi di pagamento tracciabili** (*carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bonifico bancario, bonifico postale, assegni*).

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante richiama **tutte le spese indicate nell'articolo 15 del TUIR** ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- ✓ Interessi passivi mutui prima casa
- ✓ Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- ✓ **Spese mediche**
- ✓ **Veterinarie**
- ✓ Funebri
- ✓ Frequenza scuole e università
- ✓ Assicurazioni rischio morte
- ✓ Erogazioni liberali
- ✓ Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- ✓ Affitti studenti universitari
- ✓ Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- ✓ Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Fanno eccezione, e quindi rimane consentita la **modalità di pagamento in contanti**, le spese sostenute per **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici** (tra cui rientrano gli occhiali da vista venduti dagli ottici) nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne gli occhiali da vista, infatti, essi rientrano tra i dispositivi medici di uso più comune e la spesa sostenuta è detraibile anche se non sono stati acquistati in farmacia. In generale, i dispositivi medici sono detraibili quando dallo scontrino o dalla fattura risulta il contribuente che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE.

Se il documento di spesa riporta il codice AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE), per la detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. In caso contrario, per i dispositivi compresi nell'elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla Circolare n. 20/2011 dell'Agenzia delle entrate) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Il testo normativo fa riferimento a "detrazioni", quindi sembrerebbero escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a "deduzioni" dal reddito. Naturalmente il pagamento in contanti è ancora possibile, tuttavia, in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. L'eventuale utilizzo del denaro contante determinerà, pertanto, l'impossibilità di fruire della detrazione relativa alle predette spese, fatta eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Il Mef ha esplicitato che tra i dati da comunicare al Sistema TS rientrano anche le **modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie**, fatta eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Nel tracciato informatico individuato ai fini della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie il **campo "Modalità di pagamento"** è un elemento obbligatorio (*facoltativo solo per spese medicinali e di dispositivi medici, nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN*).

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680 legge di Bilancio 2020. Dal

disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS emerge che il campo potrà assumere i valori:

- ✓ **1:** modalità tracciabile (articolo 1, comma 679 legge di bilancio 2020);
- ✓ **0:** modalità non tracciabile (es. contante)

Si rappresenta, infine, che se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – va inviato al Sistema TS come “non tracciato”.

Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili **fatta eccezione per l'imposta di bollo**, versata invece in contanti, l'erogatore – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – può comunicare solo l'importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa indicando nel tracciato modalità di pagamento tracciabile.



Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate si applica la **sanzione di € 100 per ogni comunicazione**, senza possibilità di cumulo giuridico (*in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997*) **con un massimo di € 50.000** (art. 3 co. 5-bis D.lgs. n. 175/2014). Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro **60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di €20.000.**

Si fa presente che la Risoluzione n. 22/E del 23/5/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria stabilendo che debba riferirsi ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. La sanzione di 100 euro si applica, pertanto, per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997

* * * * *

dott. Massimo Fabbri



Studio De Marco © 2024 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

